

**AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 2 Marca trevigiana**

Via S. Ambrogio di Fiera 37 – 31100 TREVISO  
Cod. Ente 050-109 – Cod. Fisc. 03084880263

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA**  
**SUL VERBALE D'ACCORDO DELLE DELEGAZIONI TRATTANTI PER IL PERSONALE DEL**  
**COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE STIPULATA IL**  
**30 OTTOBRE 2017**

**OGGETTO: ORARIO DI LAVORO.**

---

*La presente relazione viene compilata secondo lo schema predisposto dal Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello stato con circolare n. 25 del 19 luglio 2012.*

**MODULO 1. ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI E SINTESI DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO.**

---

- **Tipologia di contratto integrativo:** contratto stralcio su specifiche materie.
- **Data di sottoscrizione:** 30 ottobre 2017
- **Materie trattate e periodo temporale di vigenza:**

<i><b>materia</b></i>	<i><b>periodo</b></i>
Orario di lavoro	Dal 1° gennaio 2018

## Composizione delle delegazioni trattanti:

<b><i>delegazione trattante di parte pubblica presente</i></b>	
dott.ssa Annamaria Tomasella – Direttore amministrativo (con funzioni di presidente in caso di assenza del Direttore Generale)	Firmato
dott. Pietro Paolo Faronato – Direttore Servizi Socio - Sanitari	Firmato
dott. Stefano Formentini – Direttore Funzione Ospedaliera	Firmato
dott. Alberto Coppe – Responsabile Professioni Sanitarie	Firmato
dott. Filippo Spampinato - Coordinatore Area Personale Dipendente	Firmato

<b><i>delegazioni trattanti di parte sindacale presente</i></b>	
RSU: sig.ra Paola Bianco, sig. Giovanni Fabbian, sig.ra Sandra Giuga, sig. Alberto Pavan	Firmato
CGIL FP: sig. Andrea Artuso, sig. Ivan Bernini	Firmato
CISL FP: sig. Paolo Cendron, sig.ra Chiara Trentin	Firmato
FIALS: sig. Gianluca Martin, sig. Giuseppe Pesante, sig. Mauro Vignola	Firmato
F S I: sig. Alberto Pavan	Firmato
NURSING UP: sig. Guerrino Silvestrini, sig. Nicola Marcato	Firmato
UIL FPL: sig. Beniamino Gorza, Florio Michielin	Firmato

- **Soggetti destinatari:** dipendenti del comparto.
- **Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione di risultato:**

L'accordo in oggetto rispetta i principi in materia di premialità di cui al D.Lgs. n. 150/2009, nonché i principi di riserva di legge e relativa individuazione delle materie oggetto di contrattazione integrativa previsti dal medesimo decreto legislativo, per quanto tutt'ora applicabili, anche alla luce del D.Lgs. 141/2011 che ha modificato e integrato il predetto D.Lgs. 150/2009, con particolare riferimento anche all'ottimizzazione della produttività del lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

- **Certificazione dell'organo di controllo interno:** richiesta con la presente relazione.

## MODULO 2. ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO DEL CONTRATTO.

- **Art. 1 Orario di lavoro e orario di servizio:** richiami agli istituti generali sul tempo inteso quale orario di lavoro e quale orario di servizio. L'articolazione dell'orario viene demandata al Responsabile dell'U.O. sentito il Responsabile della Struttura di riferimento e deve rispettare i riposi e il divieto di superare le 48 ore settimanali come regolamentato dal D.Lgs 66/2003.
- **Art. 2 Orari e turni di servizio:** gli orari e i turni del personale sono definiti dal Direttore di U.O. sulla base delle esigenze organizzative della unità operativa stessa e le eventuali personalizzazioni devono costituire eccezioni temporanee su richiesta scritta e motivata da parte del dipendente interessato. Per ogni tipologia di turno deve essere codificato un profilo orario che comprende l'orario di entrata e di uscita. Le assenze sono imputate sull'orario teorico giornaliero pari a ore 7.12 per i tempi pieni e sull'orario teorico dei part time in relazione all'orario giornaliero degli stessi. I debiti orari si compensano automaticamente con le eccedenze orarie dei mesi precedenti e se non esistenti, con quelle dei mesi successivi. In presenza di debito orario rilevato al 31.12.2017 e non recuperato, il dipendente perde il titolo all'erogazione del saldo della produttività.
- **Art. 3 Maggior orario e relativo recupero:** nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34 del CCNL 1998/2001, le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate a domanda del dipendente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, nel mese successivo. Il recupero delle ore relative all'anno corrente deve essere effettuato indifferibilmente entro il 31 dicembre dell'anno successivo.
- **Art. 4 Pausa:** viene garantito al dipendente che presta un orario superiore alle 6 ore un intervallo di mezz'ora che deve essere obbligatoriamente timbrato. L'esenzione dalla pausa, con relativo riconoscimento orario, rappresenta una eccezione motivata dal responsabile del servizio.
- **Art. 6 Mensa:** disciplina l'accesso alla mensa.
- **Art. 7 Orario di entrata con flessibilità:** la flessibilità in entrata è consentita solo previa autorizzazione del responsabile del servizio.
- **Art. 8 Pronta disponibilità:** convenuto che la pronta disponibilità non è strumento di programmazione e di copertura degli ordinari turni di lavoro. Le ore effettuate in pronta disponibilità possono essere liquidate o recuperate su richiesta del dipendente. L'indennità è corrisposta nella misura indicata dall'art. 7, comma 6, del CCNL 20.09.2001. Il servizio effettuato in pronta disponibilità deve essere timbrato con apposita causale in entrata e in uscita. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il primo trimestre di ogni anno per la verifica e il monitoraggio del piano di pronta disponibilità.
- **Art. 9 Indennità di turno:** l'indennità giornaliera per i tre turni viene corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale su tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzia un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattino, di pomeriggio e notte; lo stesso vale per l'indennità su due turni che viene corrisposta quando nell'arco del mese un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattino e di pomeriggio. La proporzione dei turni

è riportata nell'allegato verbale d'accordo.

- **Art. 10 Permessi brevi e ritardi:** tale articolo disciplina le modalità di fruizioni dei c.d. permessi brevi e le modalità di recupero dei ritardi.
- **Art. 11 Ferie:** tale articolo disciplina le modalità di fruizioni delle ferie da parte dei dipendenti e l'obbligo del responsabile del servizio di definire annualmente il "piano ferie" possibilmente entro il 31 marzo.
- **Art. 12 Festività del S. Patrono:** tale articolo prevede un unico S. Patrono per tutta l'Azienda provinciale della Marca Trevigiana.
- **Art. 13 Riposi giornalieri:** viene ribadito il diritto del lavoratore alle undici ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 66/2003.
- **Art. 14 Malattia:** viene richiamato l'obbligo del dipendente di dare tempestiva comunicazione al servizio di appartenenza in caso di assenza per malattia. Viene richiamato l'obbligo di attenersi alle fasce di reperibilità. Si rimanda alla normativa in materia.
- **Art. 15 Permessi retribuiti:** vengono disciplinate le modalità di fruizione dei permessi retribuiti e per quanto non disciplinato si rimanda alle disposizioni normative e contrattuali in materia.
- **Art. 16 Permessi retribuiti per esigenze di pubblica necessità:** vengono disciplinati i casi in cui il dipendente è chiamato a comparire dinanzi all'Autorità Giudiziaria e nei casi in cui ciò avvenga per fatti legati alla propria attività di servizio, il tempo è considerato orario di lavoro.
- **Art. 17 Disposizioni finali:** si stabilisce che il regolamento di disciplina dell'orario entri in vigore dal 1° gennaio 2018.

- **Risultati attesi dalla sottoscrizione dell'accordo.**

- Il presente Accordo intende uniformare gli istituti connessi con l'orario di lavoro all'interno dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana. Taluni di questi, infatti, risentono della diversa impostazione in essere presso le tre ex Aziende accorpate nell'Azienda della Marca Trevigiana. Per tale ragione si è ritenuto opportuno prevedere nell'Accordo la disciplina di alcuni istituti al fine di ottenere, anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva della parte sindacale, il più ampio consenso possibile tra gli operatori nella revisione di istituti nell'ambito dell'organizzazione del lavoro. Il verbale d'accordo cui si riferisce la presente relazione non costituisce una nuova disciplina degli istituti legati all'orario di lavoro, già normati dai diversi livelli di contrattazione collettiva cui integralmente si rinvia, se non nelle parti oggetto di specifica regolamentazione di cui al presente verbale d'accordo.

- **Compatibilità economico-finanziaria**


Col presente Verbale d'Accordo è rispettata la compatibilità economico-finanziaria, anche in re-

lazione ai fondi quali "limiti di spesa" inderogabili.

La presente relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, unitamente al verbale d'accordo cui si riferiscono, viene trasmessa al Collegio sindacale per le verifiche di competenza in applicazione dell'art. 54, comma 3-sexies e dell'art. 55 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, nonchè con riferimento alle procedure definite dall'art. 5, comma 3, del CCNL 7 aprile 1999.

Treviso, 11 dicembre 2017

Il Coordinatore  
Area personale dipendente  
*dott. Filippo Spampinato*



IL DIRETTORE GENERALE  
*dott. Francesco Benazzi*

